

**DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2018**

**308/2018/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI  
RIGASSIFICAZIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1021<sup>a</sup> riunione del 1 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 308/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2017, 653/2017/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019" (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di

libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto” (di seguito: TIRG);

- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 110/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 714/2016/R/gas;
- la comunicazione del 23 maggio 2018 di OLT Offshore LNG Toscana (prot. Autorità 16619 del 24 maggio 2018 – di seguito: comunicazione 23 maggio 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- il comma 5.11 del TIRG prevede che per la gestione delle procedure di conferimento della capacità, sia continuativa che infrannuale, le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME);
- con la deliberazione 308/2017/R/gas l’Autorità ha definito disposizioni volte a rafforzare la propria funzione di monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale, ed in particolare che l’impresa maggiore di trasporto:
  - centralizzi la raccolta dalle altre imprese di trasporto, nonché dalle imprese di stoccaggio e rigassificazione, dei dati fondamentali oggetto degli obblighi informativi a favore dell’Autorità;
  - organizzi un database, accessibile all’Autorità e al GME, dei dati fondamentali nella propria disponibilità o acquisiti dalle altre imprese;
- nell’ambito dei dati che le imprese di rigassificazione sono tenute a trasmettere al responsabile del bilanciamento rientrano anche quelli relativi alle offerte di vendita e acquisto di capacità di rigassificazione nell’ambito delle procedure definite dal TIRG;
- le imprese di rigassificazione che usufruiscono dei servizi offerti dal GME per la gestione delle procedure di conferimento, di cui al comma 5.11 del TIRG, hanno segnalato l’opportunità che i predetti dati possano essere trasmessi direttamente dal GME all’impresa maggiore di trasporto.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi del comma 7.1, lettera a), del TIRG, i prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione sono definiti sulla base di criteri stabiliti dall’Autorità nei casi in cui il fattore di copertura dei ricavi ( $FC_t^L$ ), di cui all’articolo 19 dell’RTRG, calcolato al momento della procedura concorsuale con riferimento all’anno  $t$  cui si riferisce l’offerta di capacità, sulla base dei ricavi derivanti dal conferimento di capacità già allocata per l’anno  $t$ , è maggiore di zero;
- il comma 7.3, del TIRG, prevede che l’Autorità comunichi alle imprese di rigassificazione, una volta definiti, i criteri di calcolo dei prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), con l’obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza, se non diversamente disposto;
- le procedure di conferimento per periodi pari o superiori all’anno termico sono organizzate secondo la modalità di negoziazione ad asta aperta ascendente che implica l’indicazione da parte dei richiedenti della capacità richiesta a fronte di un prezzo di offerta predefinito e pubblico;
- con la deliberazione 186/2018/R/gas, l’Autorità ha fissato, ai sensi dell’articolo 7, del TIRG, i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione;
- nel corso dei mesi di aprile e maggio si sono svolte le prime procedure di conferimento presso i terminali OLT Offshore LNG Toscana e Terminale GNL Adriatico relativamente alle capacità disponibili sino al termine del corrente anno termico; nell’ambito di queste procedure è stata conferita capacità per una sola scarica, a fronte di più offerte d’acquisto, presentate da una pluralità di soggetti, non accettate in quanto aventi prezzo di acquisto inferiore a quello di riserva determinato sulla base dei criteri definiti dall’Autorità;
- con la comunicazione 23 maggio 2018, la società OLT Offshore LNG Toscana ha presentato all’Autorità delle proposte di modifica dei criteri adottati con la deliberazione 186/2018/R/gas per il calcolo del prezzo di riserva nelle procedure di conferimento della capacità di rigassificazione finalizzate alla massimizzazione della capacità allocata, anche alla luce degli esiti delle prime aste relative alla capacità in corso di anno termico.

**RITENUTO CHE:**

- il presente provvedimento rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione, adottabili dall’Autorità in regime di proroga, essendo atto di attuazione e completamento di una regolazione previgente;
- sia opportuno integrare il TIRG, prevedendo che le imprese di rigassificazione che si avvalgono dei servizi offerti dal GME per la gestione delle procedure di conferimento della capacità, ai sensi del comma 5.11 del TIRG, possano avvalersi dello stesso GME per assolvere agli obblighi di trasmissione all’impresa maggiore di trasporto dei dati e delle informazioni relative alle

- procedure di conferimento nella disponibilità del GME, per le finalità di cui al comma 3.6 della deliberazione 308/2017/R/gas;
- alla luce del fatto che la pubblicazione dei prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione per periodi pari o superiori all'anno è necessaria ai fini del loro svolgimento, sia opportuno integrare il TIRG prevedendone la loro pubblicazione in anticipo rispetto alle medesime procedure al fine di favorire la partecipazione alle aste;
  - sia pertanto opportuno che le imprese di rigassificazione rendano noti i criteri di definizione di tali prezzi con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione delle procedure di conferimento;
  - gli esiti delle prime aste per la capacità in corso di anno termico, ed in particolare i prezzi offerti in acquisto, forniscano elementi sufficienti per una verifica dei parametri per la definizione dei prezzi di riserva stabiliti dall'Autorità;
  - sia necessario procedere alla taratura dei predetti parametri, anche sulla base delle informazioni nel frattempo acquisite nell'ambito delle procedure, al fine di allineare le condizioni di offerta a quelle espresse dal mercato con l'obiettivo di minimizzare gli oneri sostenuti del sistema in applicazione del fattore di copertura dei ricavi ed aumentare la liquidità del mercato del gas;
  - gli interventi prospettati siano urgenti al fine di perseguire efficacemente tali obiettivi già a partire dalle prossime procedure di conferimento della capacità di rigassificazione

## **DELIBERA**

1. di modificare il TIRG come segue:
  - a) al comma 5.11, dopo le parole “dell’Autorità.” sono aggiunte le parole “Le imprese di rigassificazione che accedono ai predetti servizi, possono altresì avvalersi del GME ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’impresa maggiore di trasporto dei dati e delle informazioni relative alle procedure di conferimento nella disponibilità del GME stesso, ai fini della loro raccolta del database dei dati fondamentali in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3.6 della deliberazione 308/2017/R/gas.”;
  - b) dopo il comma 7.4 è aggiunto il seguente:

“7.5 Entro l’1 giugno di ciascun anno le imprese di rigassificazione pubblicano i criteri di definizione del prezzo di riserva per l’allocazione della capacità di rigassificazione per periodi pari o superiori all’anno, nell’ambito delle successive procedure di conferimento di cui all’articolo 5.”;
2. di prevedere che il termine, di cui al comma 7.5, del TIRG, come modificato al punto 1 del presente provvedimento, sia fissato al 15 giugno 2018 per le prossime

- procedure di conferimento per periodi pari o superiori all'anno che si svolgono nel 2018;
3. di aggiornare i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione, di cui all'articolo 7, del TIRG, come riportati all'Allegato A del presente provvedimento che sostituisce l'Allegato A della deliberazione 186/2018/R/gas;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società OLT Offshore GNL Toscana e successivamente all'approvazione delle proposta di aggiornamento del proprio codice di rigassificazione, alla società GNL Italia S.p.a., con divieto di divulgare i contenuti dell'Allegato A ad eccezione di quanto necessario ad adempiere alle previsione del comma 7.5 del TIRG;
  5. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato A in quanto contenente dati commercialmente sensibili, nonché il TIRG come modificato ai sensi del punto 1 del presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

1 giugno 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*